



TRIBUNALE DI TREVISO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Decidendo sulle richieste di esclusione delle parti civili formulate dalla Difesa dell'imputato ██████████

OSSERVA

1. Va premesso che sulla richiesta di costituzione di parte civile compete al Giudice un vaglio di ammissibilità della c.d. *legitimitas ad causam*, il quale si esaurisce nella verifica dell'identità tra chi chiede la tutela giudiziaria e colui che, sulla base della stessa prospettazione attorea, sarebbe il soggetto legittimato a riceverla in relazione alla situazione sostanziale dedotta in giudizio (così Cass. 11/04/2016, n. 14768), essendo il potere di sindacato del Giudice limitato alla verifica dell'esistenza di una pretesa risarcitoria connessa a un danno asseritamente derivante dal reato contestato nel procedimento, senza alcuna valutazione in ordine alla fondatezza della pretesa, collegata invece all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore e spettante alla fase del giudizio di merito.

In tal senso è costantemente orientata la giurisprudenza di legittimità: *"la legittimazione all'azione civile nel processo penale va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda il merito della causa (C. Cass. 25/11/2014, n. 49038).*

2. In punto di ammissibilità delle costituzioni di parte civile per il delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza ex art. art. 2638 c.c. di cui ai capi 1) e 2) dell'imputazione, in merito alle quali la Difesa dell'imputato ha eccepito il generale difetto di legittimazione attiva in capo ai soggetti diversi da BANCA D'ITALIA e da CONSOB, va rilevato preliminarmente come, secondo l'orientamento ormai costante della giurisprudenza, la non coincidenza tra persona offesa e soggetti danneggiati dal reato non sia in alcun modo ostativa al riconoscimento anche in capo a questi ultimi di un diritto risarcitorio, purché venga accertata la produzione nella sfera giuridica degli stessi di un danno ascrivibile, secondo le regole della causalità umana, alla condotta del soggetto attivo del reato.

Né osta a tale riconoscimento la circostanza per cui *"il bene giuridico protetto dalla norma penale sia rappresentato da uno specifico interesse pubblico, diverso dal generale interesse dello Stato all'osservanza dei propri precetti, dato che ciò non esclude che anche interessi privati possano essere lesi o compressi dalla violazione della norma incriminatrice, giustificando, di conseguenza, la costituzione di parte civile nel processo penale di chi di tali interessi è portatore"* (C. Cass., 2/7/2015, n. 28157, CED 264915).

Alla stregua di quanto sopra deve pertanto risolversi positivamente la questione in ordine all'ammissibilità, in linea di principio, delle costituzioni di parte civile da parte di chi si affermi danneggiato dal reato ipotizzato nella richiesta di rinvio a giudizio, e ciò anche per quelle fattispecie di reato, come nel caso di cui si verte, che individuano quale persona offesa unicamente i titolari del bene giuridico pubblicistico protetto in via immediata dalla norma incriminatrice (art. 2638 c.c.).

Comprendendo la responsabilità per il danno derivante da reato anche i danni mediati ed indiretti che costituiscano effetti normali dell'illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale (C. Cass. Sez. II del 14/5/2010 n. 23046), quest'ultima appare nel caso di specie *ictu oculi* ravvisabile, concernendo l'ipotesi accusatoria plurime condotte illecite che, nel loro complesso, avrebbero avuto come conseguenza quella di diffondere all'esterno l'apparenza di una solidità patrimoniale dell'Istituto diversa rispetto a quella effettiva, idonea così a trarre in inganno i risparmiatori e gli investitori, in particolare comunicando alle Autorità di controllo un ammontare del Patrimonio di Vigilanza difforme dal vero, ledendo così la fiducia dei risparmiatori e la loro libertà negoziale, nonché conseguendo fraudolentemente l'autorizzazione all'operazione straordinaria di aumento del capitale sociale, sottacendo alle Autorità di vigilanza il parallelo ricorso a finanziamenti ai soci mediante collocamento di azioni di nuova emissione presso clienti di fatto finanziati dalla Banca stessa.

Di talché la corrispondente richiesta di esclusione delle suddette parti civili deve essere rigettata.

3. Neppure è dato accedersi alla prospettazione difensiva d'inammissibilità delle costituzioni di P.C. laddove effettuate da parte di soggetti non sottoscrittori dell'aumento di capitale eseguito nel 2014, con riferimento all'ipotesi di falso in prospetto ex art. 173 bis, D.Lgs. n. 58/1998 contestata al capo 4) dell'imputazione, alla stregua della dedotta insussistenza d'un danno di qualsivoglia natura causalmente connesso alle condotte contestate.

Sul punto va rilevato che il reato di falso in prospetto - non diversamente da quello di aggio contestato al capo 3) - è fattispecie a consumazione istantanea produttiva di effetti idonei a protrarsi nel tempo, in quanto la diffusione a un pubblico indeterminato di notizie non veritiere relative al collocamento di prodotti finanziari determina effetti distorsivi della realtà che non si esauriscono con la pubblicazione del prospetto informativo, bensì mantengono la loro efficacia decettiva per un lasso temporale variabile a seconda delle particolari, e non determinabili a priori, circostanze del caso concreto.

Se cioè è immediatamente percepibile, sotto un profilo astratto, che il sottoscrittore di un aumento di capitale possa lamentare un danno diretto nel caso in cui venisse provata l'ingannevolezza del prospetto informativo, appena diversa sarebbe la situazione di chi, pur non avendo aderito all'aumento di capitale, si sia determinato ad acquistare azioni in epoca di poco successiva, basando (e provando) le proprie valutazioni di convenienza dell'operazione sul prospetto informativo medesimo.

Anche con riferimento a tale richiesta - richiamati i limiti al sindacato giudiziale sulla ammissibilità della costituzione di parte civile - questo Giudice ritiene non accoglibile la pretesa esclusione.

4. Del pari inaccoglibile risulta la richiesta difensiva dell'imputato, altresì avanzata in questa sede, di escludersi la costituzione di parte civile dei soggetti - previa individuazione nominativa di ciascuno di essi - i quali sarebbero addivenuti a transazione con l'Istituto di credito, transazione per effetto della quale sarebbe venuta meno, in capo a costoro, la legittimazione alla proposizione dell'azione risarcitoria in questa sede.

Trattasi infatti d'aspetto sostanziale afferente al merito della domanda risarcitoria, il quale appare insuscettibile d'assumere rilievo nella presente fase - cui è devoluta esclusivamente una delibazione in punto di *fumus* della pretesa risarcitoria azionata - essendo viceversa riservato alla fase del giudizio di merito ogni apprezzamento in ordine alla qui dedotta questione civilistica, da decidersi appunto al momento della concreta determinazione dell'*an* del risarcimento, anche sotto il profilo dei possibili risvolti di responsabilità rivenienti in capo agli attori dall'avere azionato un diritto precedentemente oggetto di dismissione nelle forme transattive e nondimeno messo in esecuzione in violazione (in ipotesi) della previsione pattizia.

P.Q.M.

Rigetta le richieste di esclusione di parte civile avanzate dalla Difesa dell'imputato, disponendo l'ammissione delle parti civili costituitesi all'udienza del 24/10/2020 e all'odierna udienza, nonché delle parti civili ritualmente costituitesi fuori udienza.

Fissa l'udienza del 9/1/2021 ad ore 9.30 per la discussione delle richieste di autorizzazione alla citazione del responsabile civile.

Treviso, 12/12/2020

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

dott. Gianluigi Zulian

